

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1300 e 740-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1989

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Università non statali legalmente riconosciute (n. 1300)

presentato dal **Ministro della Pubblica istruzione**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Provvidenze urgenti a favore della libera Università
degli studi di Urbino (n. 740)

d'iniziativa dei senatori **BO, VENTURI, VOLPONI, ULIANICH, VESENTINI,**
SPITELLA, CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, FONTANA
Alessandro, CASCIA e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Le università non statali rappresentano ormai da lungo tempo una realtà importante nel panorama complessivo dell'istruzione superiore ma, se si eccettuano le poche norme contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (la cui compilazione risale al 1933), mancava fino ad oggi una adeguata normativa di riferimento.

In verità, il legislatore repubblicano ha occasionalmente introdotto disposizioni in materia, peraltro inserite, di norma, nel quadro di provvedimenti dedicati ai problemi universitari nel loro complesso: si pensi, ad esempio, all'importante norma che riserva le denominazioni di università, ateneo e simili alle sole università statali e a «quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge», collocata nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante «Misure urgenti per l'università».

Tali frammentarie indicazioni andavano, comunque, interpretate alla luce dei fondamentali principi dettati dal Costituente secondo i quali «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» e «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (articolo 33, commi primo e ultimo della Carta fondamentale).

Si può quindi ricordare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (attuativo della delega di cui alla legge 21 febbraio 1980, n. 28), che consentiva l'erogazione di contributi finanziari alle università non statali, a sgravio del maggior onere da queste sostenuto per l'inquadramento del personale docente secondo le norme del decreto delegato stesso, indicava la procedura per la determinazione dei predetti contributi ed imponeva al Governo di presentare un organico progetto di legge sulle università non statali entro il 31 ottobre di quel medesimo anno.

Decorso invano tale termine, la legge n. 590 del 14 agosto 1982, all'articolo 4, nel prorogarlo al 31 ottobre 1983, autorizzava l'erogazione dei suddetti contributi fino all'anno accademico 1985-1986. Successivamente due decreti-legge (il n. 834 del 9 dicembre 1986, convertito dalla legge 7 febbraio 1987, n. 20 e il n. 382 del 30 agosto 1988, convertito dalla legge n. 456 del 29 ottobre dello stesso anno) assegnavano i contributi alle università non statali rispettivamente per gli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987 il primo, e per l'anno 1988 il secondo.

In tale anno il Governo presentava, con il disegno di legge n. 1300, una proposta di organica regolamentazione per gli atenei non statali (che riprendeva un analogo testo governativo decaduto con l'anticipata conclusione della IX legislatura: il disegno di legge n. 2043, presentato il 17 novembre 1986). La 7ª Commissione, nell'avviarne l'esame il 18 gennaio 1989, conveniva di discutere congiuntamente il disegno di legge n. 740, di iniziativa parlamentare, recante «Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino».

Al termine di un approfondito dibattito, sviluppatosi nell'arco di numerose sedute fino al 13 dicembre scorso, ed al quale tutti i Gruppi politici hanno offerto significativi contributi, la Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea di approvare il disegno di legge n. 1300 in una stesura migliorata tecnicamente, anche alla luce degli importanti principi sull'autonomia universitaria dettati dalla legge n. 168 del 9 maggio 1989 (istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e che tiene altresì conto di quanto previsto nel testo del disegno di legge finanziaria 1990 già approvato dal Senato. A tale proposito, merita sottolineare che già la predetta legge finanziaria, nell'ambito dell'accantonamento predisposto per le università non statali, tiene conto della particolare situazione caratterizzante l'università di Urbino, riservandole una quota non inferiore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai 25 miliardi annui sul totale dell'accantonamento (che è pari a 85 miliardi annui a partire dal 1990). La Commissione, nell'elaborare il testo da sottoporre all'Assemblea, ha ritenuto opportuno elevare la predetta quota minima a 30 miliardi, proprio in considerazione delle peculiarità caratterizzanti l'ateneo urbinato.

Alla luce delle predette osservazioni, si raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1300, nel testo predisposto, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 740.

SPITELLA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 740

(Estensore: GUIZZI)

17 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 1300

(Estensore: ACQUARONE)

6 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge, predisposto dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'astensione del Gruppo comunista.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 740 e 1300

(Estensore: CORTESE)

16 febbraio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1300, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 4 sia così riformulato:

«1. Per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi all'anno, a partire dall'anno 1989, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Dall'anno finanziario 1992 la spesa di cui al comma 1 potrà essere rideterminata con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Quanto poi al disegno di legge n. 740 la Commissione, nel ritenere da modificare la copertura ivi proposta, fa presente che essa andrà riferita a capitoli ordinari che siano capienti, il che però significa che si può dar corso al provvedimento solo dopo la presentazione della legge sull'assestamento, come prescrive la legge n. 362 del 1988.

su emendamenti al disegno di legge n. 1300

(Estensore: CORTESE)

28 novembre 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge nel testo proposto dal relatore alla 7ª Commissione, senatore Spitella, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza, facendo rilevare che ad avviso del Tesoro la clausola di copertura dovrebbe essere rettificata come segue:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 70 miliardi per l'anno 1989 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1990-1992 si provvede:

a) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute";

b) quanto a lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè l'accantonamento previsto dal disegno di legge finanziaria 1990 destina una quota minimale all'Università di Urbino, la Commissione, nel riferire che l'orientamento del Tesoro sarebbe quello di ritenere preferibile che sia la Commissione di merito ad individuare esattamente la quota da attribuire a tale Università, fa presente che il problema può anche essere risolto vincolando il Ministro a rispettare tale quota minimale nel corso dell'attuazione della legge di cui al testo in esame.

(Segue: Testo del Governo)

DISEGNO DI LEGGE n. 1300

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'istruzione superiore concorre allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, in attuazione dell'obiettivo posto alla Repubblica dall'articolo 9 della Costituzione.

2. L'istruzione superiore è impartita nelle università e negli istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università e istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto la parità alle istituzioni universitarie statali.

3. La facoltà di istituire università e istituti superiori non statali è concessa con legge, in relazione agli obiettivi di programmazione stabiliti nei piani quadriennali di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

4. L'ente o gli enti promotori, nei cui confronti sia stata concessa la facoltà di istituire l'università o l'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenerne il riconoscimento in via amministrativa.

Art. 2.

1. Le università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto la parità, concorrono con le università statali all'espletamento del pubblico servizio relativo all'istruzione superiore.

2. Lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4, per il funzionamento delle istituzioni universitarie non statali riconosciute, al fine di assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispet-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Soppresso.

1. L'istruzione superiore è impartita nelle università ed istituti superiori istituiti dallo Stato e nelle università ed istituti superiori che hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, conferita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo le espresse indicazioni contenute nei piani di sviluppo dell'università.

2. L'ente o gli enti promotori, nel caso in cui nel piano di sviluppo dell'università sia prevista l'istituzione dell'università o dell'istituto superiore non statale, sono tenuti a porre in essere gli adempimenti prescritti dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le università e gli istituti superiori non statali, che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, concorrono con le università e gli istituti superiori statali all'istruzione superiore.

2. A tal fine lo Stato può concedere contributi nei limiti della somma prevista nell'articolo 4 per assicurare il principio del pluralismo culturale sancito dall'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto da parte delle università, per quanto di loro competenza, del principio,

(Segue: *Testo del Governo*)

to da parte delle università, per quanto di loro competenza, del principio, di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Art. 3.

1. L'università non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro della pubblica istruzione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti, gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi all'anno, a partire dall'anno 1989, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui all'articolo 34 della Costituzione, di favorire i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Art. 3.

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Art. 4.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per il 1989 e 85 miliardi annui, dei quali almeno 30 miliardi annui da destinarsi all'università di Urbino, per il triennio 1990-1992, da iscriverne in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Dall'anno finanziario 1991 la spesa di cui al comma 1 potrà essere rideterminata con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. All'onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dall'anno finanziario 1993 la spesa di cui al comma 1 sarà determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1989 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1990-1992, si provvede:

a) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute»;

b) quanto a lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)».

4. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 740**Art. 1.**

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è corrisposto un contributo per ciascun esercizio finanziario pari a 40 miliardi di lire annui.

2. Per l'esercizio finanziario 1988 è concesso inoltre un contributo straordinario pari a 30 miliardi di lire.

Art. 2.

1. La libera Università degli studi di Urbino partecipa al riparto degli interventi per l'edilizia universitaria previsti dalla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga a quanto stabilito dal

primo comma dell'articolo 1 della predetta legge n. 331 del 1985.

Art. 3.

1. All'onere di 70 miliardi per l'anno 1988 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE», e all'onere di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.